



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Conferenza dei Servizi

(Indetta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/2006 e succ. mod. e int.)

5ª seduta del 27.02.2025

In data 27 Febbraio 2025 si è riunita la Conferenza di Servizi riguardante il procedimento per l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, di un *"Impianto per lo stoccaggio di rifiuti urbani e speciali non pericolosi in Z.I. ASI di Tricase-Specchia- Miggiano (LE) – lotto 59"*, attivato su istanza di C.F. Ambiente S.r.l. (C.F. 03017050752) Società con sede in Andrano (Le) alla via Pascoli n. 8 (d'ora innanzi indicata per brevità "Società"); detta Conferenza è stata indetta dalla Provincia di Lecce al fine di acquisire e valutare tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze di salvaguardia della salute umana, dell'ambiente e del territorio.

La Conferenza è presieduta dall'ing. Fernando Moschettini Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, coadiuvato dal dott. Salvatore Francioso responsabile del procedimento e dalla dott.ssa Raffaella De Pascalis.

Sono presenti, inoltre, alla Conferenza:

- per C.F. Ambiente S.r.l.: sig. Fersini (proprietario), ing. Brogna (progettista)
- per i VV.F.: ing. Sambati
- per il Comune di Miggiano: dott.ssa Sanna (collegamento da remoto) e dott. Sperti, sindaco di Miggiano (collegamento da remoto);
- per il Consorzio ASI Lecce: ing. Pranzo e dott.ssa Mazzotta

L'ing. Moschettini, dopo aver dato atto dei presenti, alle ore 10:54 avvia i lavori della Conferenza dei Servizi. Preliminarmente il Presidente richiama la necessità che tutta la documentazione progettuale agli atti debba essere allineata con quella presentata ai VV.F. atteso che dalle verifiche effettuate sono emerse delle incongruenze; rileva, inoltre, che nella scorsa seduta della C.d.S. del 14/11/2024 l'ing. Pranzo del Consorzio ASI aveva richiesto alcune integrazioni documentali che non paiono comparire tra gli elaborati integrativi trasmessi dalla società C.F. Ambiente s.r.l. con la PEC acquisita al prot. n. 47389 del 28/11/2024. In particolare l'ing. Pranzo, oltre alle integrazioni già richieste, tra cui un dettagliato piano del traffico, richiede che siano specificate le quote nell'elaborato grafico "Tav.10".

Il Presidente prosegue poi dando atto del parere positivo di ASL pervenuto con nota prot. n. 0235938 del 13.11.2024.

Interviene la dott.ssa Sanna per evidenziare che la documentazione integrativa trasmessa dalla Società con la PEC acquisita al prot. prov. n. 47389 del 28/11/2024, non possa ritenersi esaustiva poiché permane ancora la criticità già evidenziata per i rifiuti con codice EER 191212, sia in ingresso che in uscita dall'impianto

Per tale codice EER in ingresso, infatti, che costituisce circa il 40% del totale dei rifiuti gestiti, la dott.ssa Sanna ritiene che non sia mai stata specificata l'origine. Tale specifica risulta essenziale al fine di conoscere la composizione merceologica di un rifiuto che, originando da un trattamento meccanico svolto in un altro impianto di gestione rifiuti, potrebbe avere qualsiasi natura. Inoltre, per quanto riguarda i rifiuti in uscita prodotti presso l'impianto sottolinea il fatto che triturare e miscelare rifiuti pervenuti in ingresso separatamente e con distinti codici EER e riclassificarli con il codice EER 191212 non è un'operazione conforme alla normativa e risulta in contrasto con gli obiettivi cardine di recupero, riciclaggio e preparazione al riutilizzo previsti dall'Unione Europea, dall'Italia nonché dalla Regione Puglia per una maggiore sostenibilità ambientale del ciclo di gestione dei rifiuti. Diversamente non si riscontra la sostenibilità del progetto proposto.

Anche il dott. Francioso ritiene che in base alla documentazione allo stato prodotta non è possibile desumere l'origine dei rifiuti con codice EER 191212, le lavorazioni alle quali saranno sottoposti il destino finale di detti rifiuti: evidenzia che deve assolutamente essere evitata la miscelazione in modo che gli stessi possano essere direttamente inviati in discarica.

L'ing. Moschettini riprende il discorso iniziato nella scorsa CdS evidenziando le peculiarità degli impianti di trattamento dei rifiuti, che li rendono nettamente distinti da altre generiche attività produttive e sottoposti, pertanto a procedura specifica; cita ad esempio quanto previsto all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente al fatto che *"L'approvazione [del progetto dell'impianto] sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*. Queste specificità, tuttavia, unitamente agli inevitabili impatti che detti impianti possono avere sul territorio, rendono necessario fare delle valutazioni anche in ordine all'interesse pubblico o meno alla realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti in una determinata zona; dette valutazioni devono, quindi, comprendere anche la definizione del bacino di utenza che con l'impianto proposto di intende servire (che deve essere più prossimo possibile all'area di impianto) a fronte del sacrificio imposto al territorio che ospita l'impianto; chiede quindi al proponente che siano fornite adeguate motivazioni al riguardo supportate dai relativi dati.



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

Interviene la dott.ssa Sanna per specificare che sulla base di quanto previsto dalla normativa, trattandosi di codice speculare, i rifiuti con codice EER 191212 devono essere caratterizzati prima dell'ingresso in impianto mediante analisi complete ed esaustive, tali da escludere che in essi siano presenti sostanze pericolose.

L'ing. Brogna specifica che i rifiuti con codice EER 191212 che l'impianto intende trattare provengono dalla raccolta urbana e sono costituiti da quella frazione che non viene recuperata; in particolare detti rifiuti provengono dagli impianti (pubblici e privati) dove vengono trattati solo mediante selezione.

L'ing. Sambati dei VV.F. espone il parere favorevole dei VV.F., ma sottolinea il fatto che lo stesso è stato rilasciato sulla scorta di quantitativi di rifiuto e/o comunque di elaborati scritto-grafici differenti da quelli in possesso degli altri Enti (documentazione acquisita dal Comando con prot. n. 21984 del 09/12/2024). Pertanto rimane in attesa di ricevere la documentazione allineata con quella in possesso degli altri Enti, in modo da poter esprimere il parere finale.

A questo punto interviene il sindaco di Miggiano Avv. Sperti il quale si riporta a quanto riferito nelle scorse sedute. Ribadisce un generale rifiuto ad accogliere l'impianto nel territorio indicato per le ragioni già abbondantemente espresse. La zona industriale di Miggiano – dice – non può accogliere questo impianto perché non è una zona industriale conforme per via delle numerose abitazioni esistenti e per le fabbriche alimentari. In più, Miggiano, – aggiunge – non potrebbe certamente tollerare il traffico di rifiuti maleodoranti che, per raggiungere la z.i. attraverserebbero il paese. Per queste e per tutte le altre ragioni manifestate più volte invita la ditta proponente a desistere da questa ostinata volontà di volersi impiantare a tutti i costi in un territorio non disposto ad accoglierla.

L'ing. Moschettini interviene evidenziando che nel Salento, che conta 96 Comuni, molte delle aree industriali (luoghi preferenziali secondo il Piano Regionale dei Rifiuti per accogliere un impianto di trattamento di rifiuti) sono prossime a centri abitati (il Salento è definito un'unica "città diffusa" a causa della forte antropizzazione) e questo, stante la mancata definizione delle distanze minime nella pianificazione settoriale vigente, rende, in alcuni casi, estremamente complicato operare delle valutazioni caso per caso nel corso delle CdS; rileva che nel caso in specie l'area prevista per l'impianto è inserita nell'Area di Sviluppo Industriale "Tricase-Specchia-Miggiano" e dista in linea d'aria 1km ca dal Comune di Miggiano.

Il dott. Francioso evidenzia l'importanza del ruolo dei Comuni e la necessità di motivare il proprio parere negativo soprattutto nel caso in cui gli impianti sono previsti in zone industriali.

Il Sindaco precisa di non avere motivi personali per rigettare il progetto e dichiara che a suo parere non vi siano proprio le condizioni per la sua realizzazione; pertanto ribadisce al proponente a fare un passo indietro e ritirare la proposta progettuale.

La dott.ssa Sanna, infine, aggiunge che è necessario redigere un piano dettagliato del traffico, peraltro già richiesto del Consorzio ASI, che contenga una stima del traffico attuale ed una stima del traffico previsto nella fase di esercizio.

La CdS termina alle ore 11:49 ed il Presidente comunica che i lavori della Conferenza riprenderanno ad esito della ricezione delle integrazioni richieste al proponente.

Il Presidente della Conferenza
Ing. Fernando Moschettini